

TURIN TECH S.R.L.

Sede in Torino, Corso Siccardi 11bis

Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

Reg.Imprese Torino e C.F. 08710550016

REA di Torino n. 994767

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE

1) Tipo, denominazione sociale e sede delle società partecipanti all'operazione

Società scindenda:

TURIN TECH S.R.L.

Sede in Torino, corso Siccardi 11/bis

Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

Reg.Imprese Torino e C.F. 08710550016

REA di Torino n. 994767

Società beneficiaria costituenda:

TURIN TECH GROUP S.R.L.

Sede in Torino, corso Siccardi 11/bis

Capitale sociale € 100.000,00

2) Atto costitutivo e statuto della società beneficiaria e statuto della società scindenda

Statuto della società beneficiaria:

Il testo dello Statuto sociale della costituenda società "TURIN TECH GROUP S.R.L." è allegato al presente progetto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Statuto della società scindenda:

Il testo dello Statuto sociale della società scindenda non subirà modifiche rispetto al testo attuale.

3) Elementi patrimoniali oggetto del trasferimento per scissione

Alla società beneficiaria sarà trasferito il ramo aziendale costituito dall'attività di progettazione a supporto ingegneria per produzioni di grandi volumi per clienti Italiani comprensivo dei relativi dipendenti e relativi contratti di noleggio delle autovetture, contratto di ATI con la società AZ DESIGN SRL, attrezzature e licenze software nonché dei crediti e debiti relativi ai beni apportati iscritti in bilancio.

In particolare, gli elementi patrimoniali attivi e passivi che costituiscono il ramo d'azienda da scindersi, si riferiscono alla situazione patrimoniale della TURIN TECH S.R.L. al 31/12/2017. Nel presente ramo risultano esserci alla data del presente documento 77 dipendenti che verranno tutti trasferiti.

Verranno ugualmente trasferiti anche eventuali dipendenti appartenenti al presente ramo assunti successivamente alla redazione del presente progetto.

I contratti di noleggio delle autovetture assegnate risultano essere i seguenti

<i>Modello</i>	<i>Targa</i>
500 L 1.3 Multijet 95 CV Popstar	FF054TY
JEEP	FF053TY
FIAT Panda	FM110DS

Le licenze software utilizzate e comprese nel ramo scisso risultano essere le seguenti:

<i>quantità</i>	<i>Licenze SW</i>	<i>durata</i>
16	Dassault System Catia	1 anno
1	Mthworks Matlab	1 anno
8	Siemens NX	1 anno
1	Siemens NX	permanent
8	Siemens Teamcenter Author	1 anno
1	Siemens Teamcenter Author	permanent
8	Siemens Teamcenter Deployment	1 anno
1	Siemens Teamcenter Deployment	permanent
19	Office 2010	permanent
2	ETAS Inca v.7	permanent

I beni strumentali oggetto del presente ramo sono i seguenti:

<i>Quantità</i>	<i>Descrizione</i>
1	HP Z400 rif. FT91/12 OPENVALUE SRL
1	HP Z400 rif. FT105/12 OPENVALUE SRL

2	WORKSTATION rif. FT310/12 SPAZIOSYSTEM
2	NOTEBOOK rif. FT1244/12 ALPHA POINT SPA
1	HP 856W rif. FT153/12 OPEN VALUE
1	HP Z400 rif. FT1516/12 ALPHA POINT SPA
1	HP RAM ECC rif.FT214/12 NPO TORINO SRL
4	PC HPXW4400+6 DDR2-667+3NVIDIA F
1	NB 6710B+5HP DDR-667+4 XW4400+4 EN85
4	MONITOR LCD+PC ACER 3053WXMLI+ACER
1	MONITOR LG19+MONITOR PHILIPS+3 VIDEO
1	HP NB 630 CORE / OPEN VALUE/FT 92
1	ASUS U-BOOK
1	NOTEBOOK HP 650+BORSA+OFFICE HOME
3	WORKSTATION HP Z420+SCHEDE GRAFICA+
2	WORKSTATION HP Z420
2	WORKSTATION H9Z420 FT310479/13 NPO
1	PC Z420 XEON E5 1603 4GB -NVIDIA QUA
1	WORKSTATION 16 GB LINUX
1	HP WORKST.Z420 16GB
5	WORKSTATION HP Z400 QUAD CORE
1	TASTIERA+MONITOR+MOUSE+WIFI EST-PORT
10	WORKSTATION rif.FT298/16 BALINITA SRL
1	HP PROBOOK rif.FT301771 NPO SISTEMI SRL
1	TS563 2GQNAP rif.FT305279/17 NPO SISTEMI
1	ASUS ZENBOOK rif.FT305928/17 NPO SRL
3	NOTEBOOK HP rif.FT596/17 BALINITA SRLS
1	HP WORKSTATION rif.FT80/18 BALINITA SRLS
1	NOTEBOOK HP rif.FT178/18 BALINITA SRLS

I clienti appartenenti al presente ramo risultano i seguenti:

<i>Codice Fiscale</i>	<i>Ragione sociale</i>
12706980153	AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA S.P.A.
09397710014	FPT INDUSTRIAL SPA
07973780013	FCA ITALY S.P.A.
09007730014	MAGNA STEYR ITALIA S.R.L.
08082990014	MAGNETI MARELLI SPA
DE 147503354	MAHLE BEHR GMBH &CO
03323260160	MECAPROM TECHNOLOGIES CORPORATION ITALIA
00503310013	OLSA S.P.A.

Le eventuali variazioni che si dovessero verificare negli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di scissione per effetto della normale dinamica aziendale, tra la data di riferimento presa a base per la redazione del presente progetto di scissione e la data decorrenza degli effetti della scissione, saranno opportunamente compensate su poste di carattere finanziario per modo che il valore assoluto del patrimonio netto oggetto di scissione venga mantenuto invariato.

Si precisa inoltre che eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero manifestare a partire dalla data da cui la scissione produrrà i suoi effetti rimarranno rispettivamente a beneficio o a carico del ramo aziendale trasferito se di pertinenza.

4) Rapporto di cambio e criterio di assegnazione quote

Non è previsto concambio atteso che la beneficiaria è una società di nuova costituzione e l'assegnazione ai soci della TURIN TECH S.R.L. delle quote della TURIN TECH GROUP S.R.L. avverrà con la stessa proporzione delle quote da essi detenute nella prima società.

5) Relazione amministratori e situazione patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2506 ter 4° comma, del codice civile, i soci delle società partecipanti alla scissione, all'unanimità, esonera l'Organo Amministrativo dalla predisposizione dei seguenti documenti:

- Relazione illustrativa degli amministratori;
- Situazione patrimoniale.

6) Data di partecipazione agli utili delle quote della società beneficiaria

Le quote della TURIN TECH GROUP S.R.L. assegnate ai soci della TURIN TECH S.R.L.

parteciperanno agli utili della società beneficiaria a partire dalla data di efficacia della scissione.

7) Data di decorrenza degli effetti della scissione

Gli effetti della scissione, ai sensi dell'art. 2504 decies codice civile, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione presso l'Ufficio del Registro delle imprese di Torino. Dalla stessa data saranno imputate al bilancio della beneficiaria, sia ai fini contabili che fiscali, le operazioni afferenti il ramo d'azienda oggetto di trasferimento.

8) Trattamento riservato a particolari categorie di soci

Non esistono categorie di soci a cui vengano riservati trattamenti particolari.

9) Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

10) Conclusioni

Ai sensi dell'art. 2506-ter, 2° comma del codice civile, si dichiara che il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla TURIN TECH GROUP S.R.L per effetto dell'operazione di scissione, non è inferiore al valore di € 100.000, corrispondente al capitale sociale della Società beneficiaria.

Allegati:

A) Statuto della TURIN TECH GROUP S.R.L.

Torino, lì 30 aprile 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Gino Callieri)

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Costituzione

1.1. Esiste una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di "Turin Tech Group s.r.l."

1.2. In tutti gli atti, le fatture o altri documenti della società, la denominazione sociale dovrà essere integrata con l'indicazione del montante del capitale sociale, precisando la parte liberata, e dovrà essere indicato se la società è unipersonale e se è soggetta alla altrui attività di direzione e coordinamento.

Art. 2 - Sede

2.1. La società ha sede nel Comune di TORINO all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.

111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 2.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 2.1.

2.4. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

2.5. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante a norma delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Art. 3 - Oggetto sociale

3.1. La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) l'ideazione, la realizzazione, la produzione e lo sviluppo di disegni, progetti, produzione di servizi e opere dell'ingegno inerenti al settore dei veicoli a motore, di macchinari ed apparecchiature industriali di ogni tipo;

b) l'attività di formazione anche mediante organizzazione di corsi di qualificazione e aggiornamento con particolare riferimento al settore automotoveicolistico, dell'informatica, dell'automazione industriale, nonché le prestazioni di servizi, l'aggiornamento per l'innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa, destinate ai settori industriali, commerciali, artigianali e di servizi;

c) l'acquisizione, la promozione, la gestione, la commercializzazione, la concessione in uso, la vendita di marchi, di diritto di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità e/o per modelli e disegni industriali, la loro creazione e sviluppo, nonché la commercializzazione e la rappresentanza di prodotti industriali in genere;

d) la partecipazione ad appalti e gare in Italia ed all'estero indette da enti sia pubblici che privati per le attività di cui all'oggetto,

e) la prestazione di servizi di manutenzione e riparazione, ivi comprese le forniture di ricambi per ciclomotori, motocicli, motocarri, quadricicli, autoveicoli, veicoli commerciali ed industriali, ferrotranviari, trattori agricoli, rimorchi, biciclette, veicoli speciali in genere, loro parti ed accessori, componenti meccanici, elettromeccanici, elettrici ed elettronici,

f) la prestazione di servizi di omologazione, certificazione, consulenza di processo, designazione e progettazione di soluzioni e particolari vari,

g) la prestazione di servizi di progettazione di piani di sperimentazione e sviluppo delle norme di prova, testing e delibera del prodotto di supporto allo sviluppo del comportamento dinamico del veicolo,

h) la prestazione di servizi di sperimentazione su componenti, sistemi e interi veicoli per il settore automotive e per il settore industriale in genere,

i) la prestazione di servizi di supporto alla fase di avvio produttivo dei prodotti e dei componenti industriali e la successiva assistenza per il mantenimento in esercizio degli stessi, nonché per l'assistenza post vendita,

j) la progettazione, la produzione e commercializzazione di componenti e parti di mezzi di trasporto.

3.2. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import – export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

3.3. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi per oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizio tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

3.4. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'impresе editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare; del D. lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia d'intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 Codice Civile.

Art. 5 - Capitale

Il capitale è fissato in euro 100.000,00 (centomila) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

5.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura o a titolo gratuito mediante passaggio di riserve disponibili a capitale in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, ovvero in forza di decisione del consiglio di amministrazione, ai sensi del successivo punto 17.2.

5.2 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.3 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. Salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.

5.4 La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte

soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.

5.5 Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal quinto comma dell'articolo 2464, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto dalla decisione di aumento, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.

Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.

Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.

5.7 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

5.8 Il conferimento può anche avvenire mediante la presentazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.9 Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Art. 6 - Riduzione del capitale sociale

6.1 L'assemblea dei soci, con deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, può procedere alla riduzione del capitale sociale mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

La deliberazione di riduzione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della sua iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

6.2 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

6.3 Se per la perdita di cui al precedente 6.2, il capitale si riduce al di sotto del minimo stabilito dal numero dell'articolo 2463, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

6.4 In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.

Art. 7 - Finanziamento dei soci

I soci, su semplice richiesta dell'organo amministrativo, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti in conto capitale o finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia e delle vigenti disposizioni di carattere fiscale.

Il rimborso dei versamenti e dei finanziamenti ai soci possono essere rimborsati mediante decisione dei soci assunta a norma dell'art. 13 del presente atto, come pure, con le stesse modalità, potranno essere destinati a copertura di eventuali perdite di esercizio.

Il rimborso di tali valori ai soci può essere eseguito nel limite delle eccedenze di disponibilità finanziarie rispetto ai debiti sociali, così come risultanti dalla contabilità regolarmente tenuta ed aggiornata.

Il rimborso può essere eseguito anche ricorrendo all'indebitamento, ma in tal caso deve essere subordinato al rilascio, da parte dei soci, di idonee garanzie reali o personali per la restituzione alla società in caso di fallimento entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 8 - Diritto dei soci

8.1 I diritti sociali spettano in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Art. 9 - Partecipazioni e loro trasferimento

91 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi previo gradimento espresso degli altri soci ovvero dell'organo amministrativo; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata agli altri soci ovvero all'organo amministrativo con lettera raccomandata; i soci devono pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi ai sensi del successivo art. 14, ovvero ai sensi del successivo art. 16, senza obbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente.

L'eventuale diniego del gradimento, adeguatamente motivato, dovrà pervenire al socio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione di trasferimento. Qualora entro il predetto termine nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la propria quota al soggetto indicato nella comunicazione.

Nel caso di mancato gradimento, al socio spetta comunque il diritto di recesso a norma del successivo art. 27. Nel caso invece di gradimento, agli altri soci, regolarmente iscritti ai sensi di legge, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto ai sensi del successivo punto 9.3.

92 Per «trasferimento per atto tra vivi» ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende qualsiasi negozio giuridico di alienazione, anche a titolo gratuito, quale, a puro titolo esemplificativo: vendita, vendita in blocco, donazione, permuta, conferimento in società, dazione in pagamento.

93 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende cedere in tutto o in parte la propria quota ad un terzo, nei casi di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2, deve preventivamente offrirla agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione nell'acquisto, mediante comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Nella comunicazione il socio deve indicare le condizioni offerte dal terzo, in particolare con riguardo al prezzo, e le generalità del potenziale acquirente;

- i soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione dovranno informare il socio offerente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione

da ciascuno di essi posseduta;

- se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione delle loro partecipazioni;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione deve essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- il diritto di prelazione deve essere esercitato alle medesime condizioni offerte dal terzo. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il socio non ritenga di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, egli avrà comunque diritto di acquistare la partecipazione al prezzo che sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale su istanza della parte più diligente; l'esperto dovrà, nella propria valutazione, tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, del premio di maggioranza in caso di cessione di quote di maggioranza nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle quote sociali.

I soci aventi diritto di prelazione possono rinunciare all'acquisto al prezzo determinato dall'esperto, dandone comunicazione all'offerente entro i quindici giorni successivi alla comunicazione dell'esperto stesso. In questo caso le spese di valutazione saranno a carico esclusivo dei rinuncianti e il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione alle condizioni indicate nell'offerta. Qualora nessun socio intenda acquisire la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente è libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i 90 giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta.

Art. 10 - Trasferimento mortis causa

In caso di morte di un socio, i soci superstiti possono decidere di continuare la società con l'erede, gli eredi o il legatario del socio defunto, sia presentare loro uno o più acquirenti della partecipazione caduta in successione.

I soci possono altresì decidere il rimborso della quota con riserve disponibili ovvero, in mancanza e con il consenso della maggioranza prevista per la modifica dell'atto costitutivo, riducendo il capitale sociale. In tal caso si applicano gli artt. 2436 e 2482 c.c..

L'acquisto o il rimborso della quota caduta in successione devono essere effettuati al valore determinato a norma dell'art. 2473 comma 3 del c.c.

Art. 11 - Vincoli sulle partecipazioni

La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.

Le partecipazioni non possono essere sottoposte a pegno o usufrutto senza il consenso dell'assemblea dei soci.

Nel caso di pegno, usufrutto della partecipazione il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio e all'usufruttuario.

Nel caso di sequestro della partecipazione il diritto di voto è esercitato dal custode.

Il diritto agli utili e il diritto di opzione spettano al socio od all'usufruttuario.

L'organo amministrativo deve annotare i vincoli secondo le modalità

previste dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Art. 12 - Decisioni dei soci

12.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

12.2 Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 12.1 sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 13.

12.3 Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 12.1 oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 14.

12.4 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 13 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

13.1 Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto 12.3, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

13.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

13.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

13.4 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

135 Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

136 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 14 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

141 Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 12.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

142 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, c.c.

143 L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di cui al successivo punto 15.1 lett. b), dall'amministratore unico (nel caso di cui al successivo punto 15.1 lett. a.) o dall'amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo punto 15.1 lett. c). In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

144 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti a norma delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in

cui si trova il presidente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

145 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 12.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

146 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 15 - Amministrazione

15.1 La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione;
- c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

15.2 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa. E' ammessa la rieleggibilità.

15.3 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del precedente punto 15.1, se per qualsiasi causa viene meno anche uno solo dei consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione. Nel caso sia invece nominato l'organo pluripersonale di cui alla lett. C del precedente punto 15.1, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori.

Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, c.c..

Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

15.4 Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del precedente punto 15.1, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 16 – Decisioni del Consiglio di amministrazione

16.1 Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto 16.2, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

16.2 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5, c.c. ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione. Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

16.3 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro Verbale degli amministratori.

Art. 17 - Competenze degli amministratori

17.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

17.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, inoltre, sono adottate dal consiglio stesso, in luogo dell'assemblea, anche le decisioni relative a:

- l'aumento del capitale nei limiti e alle condizioni di cui al precedente punto 5.1;
- l'adozione, nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, dei provvedimenti di cui all'art. 2482-bis c.c.;
- la decisione di fusione nei casi e alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del c.c.;
- l'emissione dei titoli di debito di cui al successivo art. 25.

17.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 18 - Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Art. 19 - Compensi degli amministratori

Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.

Art. 20 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art. 21 - Controllo legale dei conti

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un sindaco unico o da un collegio sindacale o da un revisore unico.

Art. 22 - Recesso del socio

22.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nel statuto o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

22.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al punto sub 22.1 dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al registro delle imprese esso è esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

22.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.

22.4 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Art. 23 - Esclusione

23.1 Oltre all'esclusione stabilita dalla legge in caso di mancata esecuzione

dei conferimenti, costituiscono giusta causa di esclusione del socio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473-bis c.c..

- gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale;
- per il socio che ha conferito la propria opera o i propri servizi a favore della società, la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera o i servizi conferiti;
- per il socio amministratore, la violazione del divieto di concorrenza così come stabilito dall'art. 2390 c.c.;
- il fallimento del socio.

23.2 L'avveramento di una o più cause d'esclusione può essere accertata e deve essere specificata e documentata, dall'organo di amministrazione o dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale; in tal caso senza indugio deve essere assunta decisione dei soci secondo le norme di legge e del presente atto costitutivo; la decisione viene assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale senza considerare la quota del socio da escludere e deve essere comunicata tempestivamente, a cura dell'organo di amministrazione o di socio all'uopo delegato, al socio escluso.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del socio; entro lo stesso termine il socio può fare opposizione dinanzi al Tribunale, il quale può sospendere l'esclusione.

Se la società è composta di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale, su domanda dell'altro.

23.3 In caso di esclusione del socio, si applicano le disposizioni previste dal presente atto costitutivo e dalla legge in caso di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della quota mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 24 - Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

24.1 Gli esercizi sociali hanno inizio con il primo gennaio e terminano con il 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine dell'esercizio sociale l'organo amministrativo redige, a norma di legge, il bilancio.

24.3 Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, per l'approvazione con le maggioranze previste dall'art. 12 del presente atto costitutivo.

24.4 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

24.5 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Art. 25 - Titoli di debito

25.1 La società può emettere titoli di debito. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, salvo quanto disposto dal precedente punto 17.2.

25.2 I titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

253 La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.

Art. 26 - Scioglimento

Addivenendosi allo scioglimento ed alla liquidazione della società, l'organo amministrativo, salvo i casi in cui non abbia già provveduto l'assemblea, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento convoca l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, su quanto previsto dalla legge.

Art. 27 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità di delibere assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Arbitro Unico.

L'Arbitro sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, entro 15 giorni dal deposito dell'istanza di nomina, da parte dell'interessato più diligente.

L'Arbitro procederà in modo rituale secondo diritto.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

Art. 28 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.